

Pubblicato il 20/09/2017

N. 00841/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2017, proposto da:

Led S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Candela, Pasquale Matteo Di Mino, Marco Passoni, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Mercurio in Venezia-Mestre, viale Ancona 17;

contro

Comune di Thiene, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Moghetti, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;

per l'annullamento

dell'Ordinanza n.ro 41/2017, prot. n. 21914, datata 14.07.2017, e notificata a mezzo PEC in data 17.07.2017, con cui il Segretario Generale del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Thiene ha

ordinato “la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 lett. b) del TULPS; dalle ore 0.00 del giorno di lunedì 31 luglio 2017 alle ore 24.00 del giorno di mercoledì 2 agosto 2017” installati nei locali siti nel Comune di Thiene in via M. Corner snc;

in parte qua, dell'Ordinanza sindacale n. 4/2015 del 24.03.2015, avente ad oggetto “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione”, limitatamente alla parte in cui il Sindaco di Thiene ha disposto che: “In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni”;

di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso o che sia in rapporto di correlazione con gli atti testé richiamati, ancorché il contenuto sia, allo stato, sconosciuto, ed in particolare della nota prot. gen. n. 17670, datata 07.06.2017, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Thiene, avente ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento e nomina

del responsabile”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Thiene;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

Con ordinanza sindacale 24.3.2015 n. 4 erano stati stabiliti gli orari di esercizio delle sale da gioco (otto ore giornaliere) prevedendosi, fra l'altro, che in caso di recidiva di violazione dell'orario (minimo due volte nel corso dell'anno solare) sarebbe scattata la violazione accessoria della sospensione dell'attività da uno a sette giorni.

Il Comune di Thiene, riscontrato che a carico dell'odierna ricorrente erano state accertate diverse violazioni dell'orario di esercizio nei mesi di maggio e giugno 2017, con provvedimento 14.7.2017 n. 41 ordinava *“la sospensione [per tre giorni consecutivi] del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro”* installati nei locali siti in via M. Corner snc.

Avverso la predetta determinazione e la presupposta ordinanza n. 4/2015 – limitatamente, quest'ultima, alla parte in cui si disponeva che *“in caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86, ovvero la sospensione del*

funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni” – l'interessata proponeva rituale gravame denunciando la violazione dell'art. 1 della legge n. 689/1981 (alla stregua del quale *“nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”*) e del successivo art. 8-bis (che prevede che si ha reiterazione quando sia stata accertata più di una violazione della stessa indole nel corso di cinque anni, fermo restando che non si contano le violazioni ravvicinate nel tempo e riconducibili ad una programmazione unitaria; la reiterazione, inoltre, non opera nel caso di pagamento in misura ridotta). Nel caso di specie, ove, secondo l'interessata, era applicabile unicamente la sanzione prevista dall'art. 7-bis del DLgs n. 267/2000 (che dispone che *“salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”*), il Sindaco aveva invece individuato una sanzione non prevista dalla legge: inoltre, avendo la ricorrente pagato le sanzioni pecuniarie irrogate, non poteva esserle contestata la reiterazione.

Nel costituirsi in giudizio il Comune di Thiene rilevava l'infondatezza del ricorso, chiedendone conseguentemente la reiezione.

La causa è passata in decisione nella camera di consiglio del 13 settembre 2017.

DIRITTO

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del proposto gravame per omessa, tempestiva impugnazione dell'ordinanza sindacale n. 4/2015: al riguardo, infatti, va osservato che l'interesse all'impugnazione della predetta ordinanza (*in parte qua*, laddove individua la sanzione e definisce la recidiva) è sorto soltanto nel momento in cui il Comune ha dato applicazione alla predetta norma sanzionando, appunto, il comportamento recidivo della ditta ricorrente.

Nel merito – i motivi di censura, ancorchè formalmente distinti, possono essere trattati unitariamente essendo comunque connessi sotto l'aspetto logico-giuridico -, il ricorso è infondato.

Sotto un primo profilo parte ricorrente assume l'incompetenza del Comune a sanzionare con la sospensione dell'attività la violazione di norme regolamentari, essendo attribuito solo al legislatore (statale o regionale) il potere di individuare le sanzioni amministrative, e ciò in forza dell'art. 1 della legge n. 689/1981.

Il rilievo non ha pregio.

Premesso che è indubbio il potere del Comune di regolamentare gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate (cfr. l'art. 50, VII comma del DLgs n. 267/2000 e l'art. 20, III comma, lett. "b" della LR n. 6/2015; cfr. TAR Veneto, III, 12.7.2017 n. 662) e che il provvedimento impugnato attiene all'espletamento dei poteri di controllo di attività di spettanza comunale (essendo, peraltro, l'autorizzazione del Questore rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza), l'art. 10 del RD 18.6.1931 n. 773 prevede che "*le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata*": previsione, quest'ultima, utilizzabile non solo dal Questore per sanzionare l'abuso della licenza per violazione delle norme di

pubblica sicurezza, ma anche dall'Amministrazione comunale per sanzionare la violazione delle disposizioni adottate per regolamentare aspetti fattuali della licenza rientranti nelle proprie attribuzioni (in particolare, per quanto qui interessa, l'orario di esercizio delle sale giochi). Costituisce, infatti, abuso sanzionabile con la sospensione della licenza *“anche la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Infatti l'autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub-primarie e la loro violazione costituisce un uso anomalo e quindi un abuso del titolo, da sanzionare alla stregua dell'art. 10...”* del TULPS (cfr. CdS, VI, 29.9.2010 n. 7185).

Dunque, la sanzione della sospensione irrogata a seguito del mancato rispetto delle prescrizioni relative agli orari di esercizio della sala da gioco trova adeguata copertura in una fonte di rango primario, ed è pertanto infondata la censura con cui si lamenta la violazione del principio di legalità sancito dall'art. 1 legge n. 689 del 1989 (cfr. TAR Brescia, II, 3.4.2017 n. 450; TAR Milano, I, 17.3.2017 n. 660).

Quanto alla dedotta impossibilità di configurare il cumulo materiale delle sanzioni nel caso di commissione di più violazioni con un'unica condotta, *“sul punto, considerate le plurime violazioni della disciplina comunale sull'orario di apertura delle sale giochi poste in essere dall'istante con più azioni, così come risultanti dai numerosi verbali di accertamento versati in atti, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di sanzioni amministrative, per la quale la norma di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto “cumulo giuridico” tra sanzioni, nella sola ipotesi di violazioni plurime ma commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale), non è legittimamente*

invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di violazioni commesse con più azioni od omissioni (concorso materiale) senza che possa ancora ritenersi applicabile a quest'ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 c.p. in tema di continuazione tra reati (cfr., per tutte, Cass. Civ., SU, 28 luglio 2016, n. 15669)” (così TAR Milano, I, 17.3.2017 n. 660 cit.).

In merito, invece, all'impossibilità di contestare la reiterazione a fronte del pagamento in misura ridotta della sanzione comminata (cfr. l'art. 8-bis del TULPS), è appena il caso di osservare che la sanzione (pecuniaria) prevista dall'art. 7-bis del DLgs n. 267/2000 non è alternativa, ma disgiunta rispetto a quella (di sospensione dell'attività) contemplata dall'art. 10 TULP, a cui può dunque cumularsi (cfr. TAR Brescia, II, 3.4.2017 n. 450 cit.).

Per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va respinto: le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese rifuse al resistente Comune di Thiene, a carico di parte ricorrente, nella misura di € 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente, Estensore

Marco Rinaldi, Referendario

Michele Pizzi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Claudio Rovis

IL SEGRETARIO